

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

ART. 1. Oggetto della Proposta

1.1 La presente Proposta ha ad oggetto il riconoscimento in favore del PARTNER di determinate tipologie di contributi a fronte del raggiungimento da parte del PARTNER di determinati target e/o condizioni, secondo quanto disciplinato nel dettaglio sub Allegato A. Tutte le attività poste in essere dal PARTNER in esecuzione della presente Proposta saranno di seguito congiuntamente definite anche "Attività".

1.2 Il PARTNER prende atto che gli espositori da banco e da terra, i cestoni durevoli e altri eventuali materiali espositivi gli saranno forniti da Menarini per il tramite di CODIFI S.r.l. – Consorzio stabile per la distribuzione (di seguito "CODIFI"), società consociata di Menarini, o di altro soggetto terzo incarico da Menarini.

1.3 Il PARTNER prende atto che la cessione dei Prodotti del Listino Menarini MCH sarà effettuata da CODIFI, società incaricata da Menarini della distribuzione dei suddetti Prodotti.

1.4 Il PARTNER riconosce espressamente il diritto di Menarini ad effettuare periodicamente, personalmente e/o attraverso terzi incaricati, dei controlli in merito alla corretta esecuzione da parte del PARTNER degli adempimenti oggetto del presente accordo, nonché del rispetto della normativa applicabile. Nel caso in cui, nel corso delle verifiche di cui al presente comma, siano rilevati inadempimenti e/o violazioni della normativa applicabile da parte del PARTNER, le Parti riconoscono a Menarini il diritto di risolvere unilateralmente il presente accordo.

ART. 2. Dichiarazioni e obblighi del PARTNER – Manleva e Assicurazione

2.1 Il PARTNER garantisce a Menarini che tutte le Attività che verranno effettuate in esecuzione del presente accordo saranno svolte a regola d'arte ed in conformità con quanto disposto dall'Allegato A e con le normative vigenti ed applicabili in materia, nessuna esclusa od eccettuata, ivi incluse – a titolo meramente esemplificativo - quelle di cui al successivo art. 5.

2.2 Il PARTNER assicura e garantisce di essere in possesso di ogni licenza, permesso, nulla osta, autorizzazione necessaria per l'esercizio della propria attività e per procedere all'acquisto e alla vendita presso il pubblico di tutte le tipologie dei Prodotti del Listino MCH. Il Partner assicura e garantisce, altresì, che i locali ed eventuali mezzi dallo stesso utilizzati sono legalmente idonei per condizioni di luce, temperatura, umidità aerazione ed altri fattori ambientali allo stoccaggio, al trasporto e alla commercializzazione di tutte le tipologie dei Prodotti del Listino MCH.

2.3 Il PARTNER assicura e garantisce di svolgere un'adeguata e documentata formazione in materia di Farmacovigilanza al proprio personale, in modo che, qualora nel corso dello svolgimento delle Attività - tramite i canali previsti e regolarmente monitorati dal PARTNER o da suoi fornitori/consulenti dallo stesso incaricati - dovesse venire a conoscenza di una problematica di sicurezza correlata a un prodotto medicinale del Gruppo Menarini, ottemperi alla normativa europea sulla Farmacovigilanza che richiede a tutti gli operatori sanitari e ai cittadini di segnalare qualsiasi sospetta reazione avversa (grave e non grave, nota e non nota), seguendo quanto definito tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <http://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Inoltre, se la segnalazione di sospetta reazione avversa (grave e non grave, nota e non nota) dovesse riguardare un prodotto medicinale commercializzato da Menarini, il PARTNER assume l'obbligo di segnalare contestualmente a Menarini tramite l'indirizzo <https://www.menarini.com/it-it/contattaci/farmacovigilanza.html>.

2.4 Il PARTNER riconosce espressamente il diritto di Menarini di effettuare audit, anche attraverso sopralluoghi presso la sede del PARTNER senza preavviso alcuno o richieste di documenti, diretti a verificare il rispetto da parte del PARTNER delle normative – anche di carattere etico o deontologico – e degli obblighi di cui al presente accordo e al relativo Allegato A, nonché più in generale al fine di verificare il corretto svolgimento delle Attività. Gli audit potranno essere effettuati dal personale di Menarini, di CODIFI o da soggetti da questi delegati.

2.5 Resta inteso fra le Parti che ogni spesa e/o esborso che il PARTNER sosterrà per effettuare le Attività previste dal presente accordo farà carico integralmente al PARTNER. Menarini e/o CODIFI non assumeranno, pertanto, alcuna obbligazione, responsabilità o garanzia – neanche solidale - verso terze parti che dovessero comunque entrare in rapporto con il PARTNER in connessione con l'esecuzione del presente accordo, rimanendo inteso che il PARTNER terrà manlevate e indennizzi Menarini e CODIFI, le altre società alle stesse affiliate, nonché i relativi dipendenti, partners, agenti e collaboratori di ogni genere da ogni danno diretto e indiretto, effetto pregiudizievole, sanzione, pretesa di terzi (inclusi a mero titolo esemplificativo: clienti, dipendenti, collaboratori del PARTNER, Autorità e associazioni di categoria) in ogni modo connessa con l'esecuzione del presente accordo in caso di: (i) falsa rappresentazione o violazione di garanzie di cui al presente accordo, (ii) dolo o colpa grave, e (iii) inadempimento di alcuno degli obblighi di cui al presente accordo.

2.6 Senza che ciò possa in alcun modo essere considerato un limite alle proprie obbligazioni e responsabilità derivanti dal presente accordo o da disposizioni di legge, il PARTNER si impegna a sottoscrivere e a mantenere in essere per l'intera durata del presente accordo le coperture assicurative relative alle Attività di cui al presente accordo.

2.7 Qualora nel corso del presente accordo – o nei 2 (due) anni successivi - dovessero intervenire normative e/o regolamentazioni in materia di obblighi di trasparenza nei rapporti con operatori sanitari o organizzazioni sanitarie – quale, a mero titolo esemplificativo, l'applicazione della L. 62/2022 e s.m.i., il PARTNER si obbliga a collaborare con Menarini, a fornire a Menarini tutti e documenti e le informazioni necessarie ad adempiere ai relativi obblighi e, più in generale, ad agire in conformità con dette normative e regolamentazioni.

ART. 3. Durata e recesso

3.1 L'accordo tra le Parti avrà efficacia per le tempistiche descritte nell'Allegato A, fatti salvi i casi di recesso o risoluzione anticipata del presente accordo.

3.2 Il presente accordo non è soggetto a rinnovi automatici. Eventuali rinnovi saranno pattuiti di comune accordo dalle Parti per iscritto alla scadenza di cui al punto precedente.

3.3 Menarini potrà recedere dal presente accordo senza penali in ogni momento con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni da trasmettersi a PARTNER a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, qualora Menarini stessa, a sua insindacabile discrezione, giudichi il presente accordo non più meritevole di essere implementato. In caso di esercizio del recesso in conformità con quanto sopra indicato, nulla sarà dovuto al PARTNER e Menarini avrà diritto di ripetere quanto eventualmente già corrisposto e/o quanto eventualmente già riconosciuto a titolo di sconti o contributi in applicazione del presente accordo, oltre agli altri diritti di legge.

ART. 4. Contributi

4.1 Menarini si impegna a riconoscere in favore del PARTNER i contributi descritti in allegato A, a fronte del raggiungimento da parte del PARTNER dei target e/o delle condizioni ivi descritte.

4.2 Resta espressamente inteso fra le Parti che la corresponsione del contributo di cui al presente articolo rimarrà subordinata al pieno ed assoluto rispetto da parte del PARTNER di tutte le normative applicabili, ivi incluse quelle richiamate dal precedente art. 2 e dai successivi artt. 5 e 6, nonché all'esito positivo delle verifiche periodiche effettuate da Menarini anche attraverso terzi all'uopo incaricati.

4.3 Nel citato Allegato A sono altresì indicate le modalità e le tempistiche di corresponsione dei contributi concordate fra le Parti.

4.4 Resta peraltro inteso fra le Parti che il contributo eventualmente dovuto da Menarini al PARTNER, così come specificato nell'Allegato A, sono tassativamente da intendersi come fissi.

4.5 Nient'altro sarà dovuto da Menarini al PARTNER in base alla presente Proposta per qualsiasi ragione o causa.

ART. 5. Normativa applicabile ed osservanza del D.lgs. 231/2001 s.m.i.

5.1 Il PARTNER assicura e garantisce, fra l'altro, il pieno ed assoluto rispetto della normativa tutta applicabile (civile, penale, amministrativa etc., di fonte nazionale o internazionale, D. Lgs. 219/2006 in materia di pubblicità di medicinali presso il pubblico, D. Lgs. 46/1997 in materia di pubblicità presso il pubblico di dispositivi medici, Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1223/2009 su prodotti cosmetici, L. 323/2000 in materia di acque termali, Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, D. Lgs. nn. 81/2008 e 152/2006 e loro s.m.i., della normativa sul diritto d'autore e sull'editoria, di quella tutela della proprietà intellettuale e industriale, delle previsioni in materia di concorrenza sleale, della normativa relativa ai beni culturali, ivi incluso il codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.), senza eccezione alcuna, come pure delle previsioni contenute nel Codice Deontologico di Farmindustria e nel Codice Etico di Confindustria Dispositivi Medici, nei Codici MedTech, EFPIA e IFPMA, nonché delle previsioni di natura associativa comunque applicabili al presente accordo. Qualora (e nella misura in cui) le attività svolte ai sensi del presente accordo rientrino nell'ambito di applicazione di leggi e regolamenti concernenti la sicurezza delle reti e delle informazioni - inclusa, a mero titolo esemplificativo, la Direttiva UE 2555/2022 e s.m.i. ("Direttiva NIS2") -, il PARTNER dovrà conformarsi a tutti i requisiti di tali leggi e regolamenti. Qualora applicabili alle attività svolte ai sensi del presente accordo, il PARTNER dovrà conformarsi a tutte le leggi e i regolamenti nazionali e internazionali applicabili in materia di commercio, compresi quelli che disciplinano le importazioni e (ri)esportazioni o relativi a sanzioni e embarghi commerciali (come le risoluzioni delle Nazioni Unite e le normative dell'Unione Europea, del Regno Unito e degli Stati Uniti d'America), il PARTNER garantisce altresì che nessuna attività compiuta in esecuzione del presente accordo violerà alcun diritto d'autore e/o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi. Il PARTNER garantisce altresì che tutte le attività direttamente o indirettamente effettuate in esecuzione del presente accordo saranno svolte in conformità ai principi di riferimento del D.Lgs. 231/2001 e delle normative internazionali anti-corruzione quali la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, il UK Bribery Act e i US Foreign Corrupt Practices Act (di seguito le normative richiamate dal presente comma saranno complessivamente definite anche "Leggi").

52 Ai fini dell'esecuzione del presente accordo, il PARTNER dichiara di aver preso visione, di ben conoscere e si impegna a rispettare i principi generali di comportamento previsti nel Codice Etico di Menarini (di seguito "Codice Etico") ed i principi generali di comportamento previsti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Menarini (di seguito "Principi Generali di Comportamento") – Codice Etico e Principi Generali di Comportamento sono consultabili presso il link <https://www.menarini.it/it-it/business-ethics-compliance>.

53 Il PARTNER garantisce lo svolgimento periodico di specifici controlli diretti a monitorare l'implementazione e l'effettività del Codice Etico e dei Principi Generali di Comportamento di cui al precedente comma.

54 Il PARTNER si impegna a comunicare tempestivamente a Menarini eventuali anomalie o violazioni delle Leggi, del Codice Etico o dei Principi Generali di Comportamento.

55 In ogni caso, il PARTNER dichiara di non aver - direttamente o indirettamente - offerto, corrisposto, ricevuto, ovvero autorizzato l'offerta, corresponsione o accettazione a/da alcuno di denaro, beni o qualsiasi utilità - e si impegna ad astenersi dall'offrire, corrispondere, ricevere, ovvero autorizzare l'offerta, corresponsione o accettazione a/da alcuno di denaro, beni o qualsiasi utilità, ovvero dal compiere qualsiasi altra attività - con l'obiettivo di influenzare impropriamente o indebitamente l'attività di un pubblico ufficiale o di un qualunque altro soggetto.

56 Il PARTNER assume l'obbligo di riconoscere ed accettare che Menarini possa esercitare le verifiche ritenute più opportune al fine di monitorare la conformità alle normative - anche di carattere etico o deontologico - e alle disposizioni di cui alla presente clausola, anche mediante l'effettuazione di audit.

57 Le Parti convengono che, qualora siano contestate violazioni delle Leggi, del Codice Etico o dei Principi Generali di Comportamento poste in essere direttamente o indirettamente dal PARTNER - o da suoi aventi causa - o comunque quest'ultimo tenga comportamenti in contrasto con le disposizioni di cui alla presente clausola, anche aggirandone il disposto, e/o abbia reso false, incomplete o inesatte dichiarazioni con riferimento ai punti che precedono, Menarini potrà:

a) diffidare il PARTNER al puntuale rispetto delle Leggi, del Codice Etico o dei Principi Generali di Comportamento. Tale diffida potrà estrinsecarsi in una delle seguenti modalità:

a.1) diffida al puntuale rispetto delle Leggi, del Codice Etico o dei Principi Generali di Comportamento, pena l'applicazione di una penale, convenzionalmente prevista nella misura del 10% (dieci per cento) del contributo pattuito, ovvero, a seconda della gravità della violazione, la risoluzione presente accordo;

a.2) ove le circostanze di fatto lo consentano e lo raccomandino, diffida al puntuale rispetto delle Leggi, del Codice Etico o dei Principi Generali di Comportamento, con la previsione dell'applicazione, a totale carico del Partner, di tutte le misure idonee a gestire e risolvere le violazioni riscontrate (cd. "Remediation Plan"), pena l'applicazione di una penale convenzionalmente prevista nella misura del 10% (dieci per cento) del contributo pattuito, ovvero, a seconda della gravità della violazione, la risoluzione del presente accordo;

b) per le violazioni più gravi, risolvere immediatamente il presente accordo.

58 È fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno patito da Menarini e/o dalle sue affiliate in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo da parte del PARTNER.

ART. 6. Tutela dei dati personali

Ciascuna parte riconosce che i dati personali (es. nominativi, indirizzi mail e numeri di telefono aziendali) dei propri dipendenti, collaboratori, e soggetti referenti che siano a qualsiasi titolo coinvolti nella attività di negoziazione, stipula od esecuzione del presente accordo (collettivamente gli "Interessati") saranno trattati dall'altra parte in qualità di Titolare del Trattamento, per le finalità strettamente necessarie all'attività di negoziazione, stipula od esecuzione dello stesso, in conformità a quanto indicato nella rispettiva Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento, ove applicabile. L'Informativa di Menarini è pubblicata sul sito www.menarini.it - sezione "Privacy" e il PARTNER si impegna a portarla a conoscenza dei propri Interessati. La presente clausola si applica indipendentemente dal fatto che l'esecuzione del presente accordo comporti o meno il trattamento di dati personali.

ART. 7. Risoluzione dell'accordo.

7.1 Ferme restando le cause di risoluzione o recesso previste dalla legge e/o dal presente accordo, in considerazione dell'importanza che riveste per Menarini la puntuale, legittima ed integrale realizzazione di tutte le attività disciplinate nel presente accordo (Allegati inclusi), resta inteso fra le Parti che la mancata realizzazione, o il ritardo nella realizzazione, anche di una soltanto delle attività previste a carico di PARTNER nel presente accordo e relativi Allegati - a titolo esemplificativo ma non esaustivo le obbligazioni previste negli artt. 1, 2, 3, 5 e 6 e negli Allegati tutti - legittimeranno Menarini a risolverlo di pieno diritto qualora il PARTNER inadempiente non abbia provveduto a sanare la propria situazione di inadempienza entro trenta (30) giorni dalla relativa notifica. Qualora l'inadempimento non sia sanabile la risoluzione avverrà con effetto immediato.

7.2 Ciascuna Parte potrà risolvere il presente accordo - per mezzo di raccomandata A/R o posta elettronica certificata - con effetto immediato, nel caso l'altra Parte venga fatta oggetto di dichiarazione di insolvenza, di fallimento o vada incontro ad altra procedura concorsuale (ivi compresa la cessione dei beni ai creditori).

7.3 Nel caso in cui l'esecuzione degli obblighi assunti dalle Parti con il presente accordo dovesse essere impedita da un evento al di fuori del controllo della Parte inadempiente (quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, guerre, incendi, esplosioni, inondazioni, tumulti popolari, epidemie o pandemie, provvedimenti di autorità pubbliche o di associazioni di categoria) o, comunque, in nessun caso imputabile a negligenza, imperizia o trascuratezza della stessa, nessuna conseguenza potrà essere addebitata alla Parte inadempiente per la violazione degli obblighi del presente accordo, purché quest'ultima: a) notifihi immediatamente all'altra Parte l'esistenza della causa di forza maggiore; b) si adoperi con i suoi migliori sforzi per rimuovere la causa di forza maggiore; c) una volta venuta meno la causa di forza maggiore, riprenda immediatamente ad adempiere i propri obblighi contrattuali. Nel caso in cui la causa di forza maggiore pregiudichi l'esecuzione del presente accordo o delle Attività per come descritte negli allegati, le Parti concordano che, ai sensi dell'art. 1353 cod. civ., il presente accordo si risolverà automaticamente e di diritto nei confronti di tutte le Parti, qualora Menarini così comunichi per iscritto al PARTNER.

7.4 In tutti i casi di cessazione anticipata del presente accordo, nulla sarà dovuto al PARTNER e Menarini avrà diritto di ripetere quanto eventualmente già corrisposto e/o quanto eventualmente già riconosciuto a titolo di sconti o contributi in applicazione del presente accordo, oltre agli altri diritti di legge.

ART. 8 – Confidenzialità

8.1 Ciascuna Parte ("Parte Ricevente") si impegna a mantenere tutte le informazioni ricevute dall'altra Parte ("Parte Divulgante") in relazione al presente accordo ("Informazioni Confidenziali") nel più stretto riserbo, a non utilizzarle per finalità diverse dall'esecuzione del presente accordo e a non divulgarle, senza il preventivo consenso scritto della Parte Divulgante, a terzi, ad eccezione dei dipendenti e consulenti, propri e delle proprie società affiliate (collettivamente "Personale"), nei limiti in cui la divulgazione a questi soggetti risulti essere strettamente necessaria per l'esecuzione del presente accordo. Resta inteso che la Parte Ricevente dovrà ottenere dal proprio Personale a cui verranno divulgate le Informazioni Confidenziali della Parte Divulgante l'impegno a trattare tali Informazioni Confidenziali secondo regole di confidenzialità e non-uso non meno stringenti di quelle contenute nel presente articolo. La Parte Ricevente sarà responsabile per qualsiasi utilizzo o divulgazione non autorizzata delle Informazioni Confidenziali della Parte Divulgante ad opera del proprio Personale.

8.2 Gli obblighi di segretezza di cui al presente accordo non si applicheranno a quelle Informazioni Confidenziali che:

a) al momento della loro comunicazione da parte della Parte Divulgante siano già note al pubblico;

b) dopo la loro comunicazione da parte della Parte Divulgante divengano note al pubblico per mezzo di pubblicazioni o altrimenti, eccetto il caso di violazione del presente accordo da parte della Parte Ricevente;

c) siano già in possesso della Parte Ricevente al momento della loro comunicazione da parte della Parte Divulgante, purché tali informazioni non siano state acquistate, direttamente o indirettamente, dalla Parte Divulgante; e

d) siano pervenute legittimamente alla Parte Ricevente da terzi, purché non si tratti di terzi che avevano ricevuto tali informazioni, direttamente o indirettamente, dalla Parte Divulgante.

Su richiesta della Parte Divulgante, la Parte Ricevente dovrà fornire alla Parte Divulgante la prova dell'applicabilità delle sopra descritte circostanze.

8.3 Alla cessazione del presente accordo, su richiesta della Parte Divulgante, la Parte Ricevente dovrà prontamente distruggere o restituire alla Parte Divulgante ogni documento incorporante Informazioni Confidenziali, trattenendone una (1) sola copia per i propri archivi, al fine di potere individuare in ogni momento i dati coperti dai propri obblighi di segretezza.

8.4 Gli obblighi di segretezza di cui al presente articolo rimarranno vincolanti, oltre che per tutto il periodo di durata del presente accordo, per dieci (10) anni oltre la data di scadenza, recesso o risoluzione del presente accordo.

8.5 Ciascuna Parte Ricevente gestirà i rischi per la sicurezza dei sistemi di rete e informativi utilizzati nell'esecuzione delle attività di cui al presente accordo e preverrà o minimizzerà l'impatto degli incidenti. Con riferimento alle Informazioni Confidenziali divulgate ai sensi del presente accordo, ciascuna Parte Ricevente dichiara e garantisce di aver implementato e si impegna a mantenere in vigore fino a quando le Informazioni Confidenziali saranno conservate: (i) un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni e i relativi processi di controllo e monitoraggio; (ii) misure appropriate per proteggere la sicurezza delle Informazioni fisiche ed elettroniche, (iii) un processo di gestione degli incidenti di sicurezza; e (iv) un piano di disaster recovery completo per garantire la sicurezza delle Informazioni e delle attività di cui al presente accordo. Ciascuna Parte Ricevente si impegna in ogni caso ad agire in conformità con i requisiti di segnalazione degli incidenti delle leggi e dei regolamenti sulla sicurezza delle reti e delle informazioni - inclusa, a mero titolo esemplificativo, la Direttiva UE 2555/2022 e s.m.i. ("Direttiva NIS2") - applicabili a Menarini. Ciascuna Parte Ricevente informerà la Parte Divulgante per iscritto di qualsiasi incidente di sicurezza delle informazioni, potenziale o effettivo che sia o che possa essere rilevante per le Informazioni Confidenziali della Parte Divulgante.

ART. 9. - Disposizioni Vari

9.1 (Indipendenza delle Parti) Con il presente accordo, le Parti non intendono creare alcun rapporto di dipendenza di una Parte nei confronti dell'altra, né limitare in alcun modo l'autonomia giuridica di alcuna delle Parti, che dovranno pertanto rimanere soggetti distinti ed indipendenti. Resta inteso che il presente accordo in nessun caso autorizza il PARTNER ad agire quale agente o rappresentante di Menarini, né a prestare alcuna garanzia o ad assumere diritti e/o obblighi in nome e/o per conto di Menarini.

9.2 (Intero accordo) Il presente accordo sostituisce ogni precedente accordo scritto o verbale tra le Parti relativamente all'oggetto dell'accordo stesso e costituisce

l'unico accordo tra le Parti sul presente oggetto.

9.3 (Invalidità di clausole) Nel caso in cui una qualsiasi disposizione contenuta nel presente accordo dovesse essere oggetto di una dichiarazione di invalidità da parte di un'autorità competente ad emetterla, tale dichiarazione di invalidità non si estenderà alle altre disposizioni dell'accordo, sempreché non si tratti di una dichiarazione tale da inficiare l'equilibrio economico e/o giuridico dello stesso. Le Parti si impegnano sin d'ora a rinegoziare in buona fede la previsione eventualmente dichiarata invalida, in modo da sostituirla con un'altra il più possibile rispondente ai termini ed alle condizioni originariamente previste.

9.4 (Rinuncia) Il mancato esercizio, ad opera di una delle Parti, di un qualsiasi diritto fondato su questo accordo non verrà ritenuto rinuncia a tale diritto o ad altri diritti nascenti dall'accordo stesso, né decadenza od impedimento a far valere tali diritti in un momento successivo, salvo il caso di rinuncia espressamente formalizzata per iscritto e debitamente firmata dalla Parte rinunciante.

9.5 (Clausola di prevalenza) Nell'eventualità di discrepanze tra il presente accordo ed i suoi allegati, i termini e le condizioni del presente accordo dovranno essere considerati prevalenti.

9.6 (Modifiche) Ogni modifica alle condizioni ed ai termini indicati nel presente accordo dovrà risultare da atto scritto e firmato da entrambe le Parti, dal quale dovrà risultare esattamente ed univocamente la portata della modifica. Lo stesso principio si applica con riferimento agli allegati, che formano parte integrante del presente accordo.

9.7 (Comunicazioni) Tutte le comunicazioni (fatta eccezione per le ordinarie comunicazioni e la corrispondenza tecnica) dovranno essere in forma scritta e dovranno essere consegnate a mano o inviate per posta certificata o per raccomandata con ricevuta di ritorno.

9.8 (Legge applicabile e risoluzione delle controversie) Il presente accordo è costruito, eseguito ed interpretato in conformità con la legge italiana. La risoluzione di ogni controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione del presente accordo che non si possa risolvere amichevolmente fra le Parti entro due mesi dalla sua insorgenza viene concordemente devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Firenze.